

Corte di Appello

Reggio Calabria

Oggetto: Verifiche attinenti al possesso e alla esibizione della certificazione verde base COVID·19 (c.d. green pass) per alcune categorie di soggetti: modifiche introdotte dal D.L. 7 gennaio 2022 n. 1.

Il Presidente

Visti:

- il D.L. 21 settembre 2021, n. 127;
- il D.L. 1° aprile 2021, n. 44;
- il D.L. 22 aprile 2022, n. 52;
- il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1;
- le linee guida dei Ministri della Funzione Pubblica e Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021 del personale della P.A.:

Visto, in particolare, l'art. 3 del D.L. n. 1/2022, il quale:

- estende " ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia" l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) base per accedere agli uffici giudiziari di cui all'art. 9-sexies del D.L. n. 22/2021, convertito con modificazioni dalla L.n. 87/2021, e succ. modif;
- **stabilisce** che le disposizioni del predetto articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo;
- precisa che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento;

Visto il provvedimento emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria in data odierna, con il quale, ad integrazione dei propri provvedimenti in data 1° ottobre e 14 ottobre 2021 (prot. 5808 e 5809) è stato disposto che:

1) dall'8 gennaio 2022, e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'obbligo di possesso e di esibizione del green pass di base è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi quindi gli agenti e gli ufficiali di polizia

giudiziaria e i soggetti appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie e altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria;

- 2) dal 1° febbraio 2022, e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) –ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo- possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed esibiscono il cd. green pass di base;
- 3) dal 15 febbraio 2022, e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che precedono, che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 (ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo),possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di green pass rafforzato o cd. super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021;

Ritenuto di dovere impartire immediate disposizioni per indicare le modalità di verifica e controllo del possesso e dell'esibizione del green pass base da parte anche dei nuovi soggetti sopra indicati, al fine di consentirne l'accesso agli uffici giudiziari di Piazza Castello e dell'UNEP di via Fiorentino/Pellicano;

Ad integrazione del provvedimento in data 14 ottobre 2021 emesso dalla scrivente Presidente unitamente al Dirigente amministrativo,

dispone

- 1. a decorrere dalla data odierna e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria o comunque fino a nuove specifiche indicazioni da parte del legislatore, gli addetti alla vigilanza avvalendosi degli appositi *smartphone* che sono stati già loro forniti controlleranno che anche i seguenti soggetti:
 - difensori
 - consulenti
 - periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia siano in possesso della certificazione verde COVID- 19 (c.d. green pass) base, in corso di validità di cui al sopra citato art. 9, comma 2, del D.L. n. 22/ 2021, e la esibiscano all'atto dell'accesso alla Corte di Appello e all'Ufficio N.E.P..

Sono esclusi dal controllo del possesso del green pass base i testimoni e le parti dei processi. In caso di mancato possesso o di mancata esibizione di valido *green pass* da parte dei soggetti indicati al punto 1, non sarà consentito l'accesso agli edifici giudiziari.

Riserva ogni ulteriore provvedimento in ordine alle misure che riguardano la vaccinazione degli ultracinquantenni e alle diverse tempistiche ed altresì al personale dell'Ufficio.

Si comunichi tempestivamente:

Al Procuratore Generale della Repubblica in sede;

Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri;

Ai Presidenti di Sezione e agli altri Magistrati della Corte di Appello;

Al Dirigente UNEP in sede;

Alla Ditta di Vigilanza Full Service Srl di Reggio Calabria.

Si dispone, infine, la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web dell'Ufficio.

Reggio Calabria, 10 gennaio 2022

Sy Dirigente Fifippo/Garaggafo (A) Presidente Élgiano Grardis () 1

the contract of the contract o

• •